FATTURAZIONE ELETTRONICA | **I-BOOK** PER PMI

Confartigianato Imprese

ARTSER

© 2019 Confartigianato Artser
Viale Milano 5 - www.asarva.org

sommario

Introduzione 05

Corsa a ostacoli 07

Fattura elettronica 11

Le dieci novità 15

I vantaggi 21

I chiarimenti 27

Se ne è parlato in ogni modo, l'Agenzia delle Entrate ha versato fiumi di inchiostro per illustrare in ogni più piccolo dettaglio ciò che cambierà per le imprese e lo stesso hanno fatto, a vari livelli di approfondimento, giornali, tivù, radio e il web.

Tuttavia spesso ciò che ruota attorno all'"e-day" è avvolto nell'alone di un "burocratese" che rende complessa la vita degli imprenditori e dei professionisti e non semplice quella degli esperti chiamati ad accompagnarli nella prima vera grande rivoluzione del 2019. Per questa ragione, e perché non ci sfugge l'importanza della fatturazione elettronica, abbiamo scelto di semplificare il semplificabile, riunendo in un unico instant book tutto quello che c'è da conoscere sull'e-fattura, le sue applicazione e le eccezioni sulle quali sino all'ultimo anche il legislatore ha operato di cesello. D'altro canto, come ci si renderà conto scorrendo queste pagine, in una ipotetica analisi Swot, la fatturazione elettronica accumulerebbe più punti di forza che svantaggi, forte com'è di una serie di potenzialità legate alla digitalizzazione dei processi aziendali.

Confartigianato Artser ha colto e rafforzato queste potenzialità, riunendole in un'unica web app - eBox - in grado di facilitare non solo tutti i processi legati alla fatturazione elettronica ma, al contempo, di mettere a disposizione delle aziende una mole di dati sino ad oggi

inimmaginabili o non pienamente sfruttati. Anche per questo motivo l'e-fattura ha bisogno di chiarezza, semplicità e semplificazione. E anche per questo l'e-fattura, tramite eBox, è stato per noi un investimento fatto a favore delle imprese.

Confartigianato Artser

CAPITOLO I

La **"CORSA A OSTACOLI"** della fatturazione elettronica

INCERTEZZA	Un po' di maretta c'è stata, ma la fatturazione elettronica ha debuttato ugualmente il 1° gennaio 2019 nonostante l'assenza degli ultimissimi chiarimenti. Quindi, niente proroghe ma anche niente sanzioni nei primi mesi (entreremo poi nel dettaglio.
TUTELA DEI DATI	Un intervento al fotofinish del Garante per la Protezione dei Dati Personali ha prima messo in forse l'avvio ufficiale della fattura elettronica, poi emanato una serie di specifiche che hanno risolto buona parte dei dubbi sollevati in un primo momento, rinviando gli altri a una successiva valutazione. L'intervento del Garante è stato finalizzato a rendere minima la raccolta dati, affinché una eventuale fuga futura di informazioni non possa compromettere la privacy dei cittadini. Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall'Autorità. Agli operatori sono state segnalate inoltre possibili violazioni delle regole in materia di tutela dei dati personali, mentre all'Agenzia delle Entrate sono stati richiesti «ulteriori sforzi (...) per implementare la cifratura dei dati (utile soprattutto in caso di utilizzo della pec), per minimizzare i dati da memorizzare e per conformarsi agli obblighi di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati riguardo ai controlli fiscali effettuati attraverso trattamenti automatizzati o con l'acquisizione delle fatture per le quali il contribuente usufruisce dei servizi di consultazione e conservazione». Entro il 15 aprile 2019 il Garante Privacy chiederà all'Agenzia delle Entrate una nuova valutazione di impatto e si ridiscuteranno i termini.
ADEMPIMENTI	Punto di domanda sugli oneri e sugli adempimenti del nuovo strumento nato per semplificare (sul fronte amministrativo e fiscale) e per combattere l'evasione.
DIGITAL DIVIDE	A ridosso dell'entrata in vigore della fattura elettronica, le incertezze si sono concentrate sulla diversa connessione Internet, il digital divide, tra le diverse zone del Paese (e non solo al Sud). Un "gap" che potrebbe creare qualche problema nei flussi delle comunicazioni informatiche tra imprese e professionisti e l'Agenzia delle entrate. Ad aiutare la riflessione è un dato comunicato dall'Osservatorio Fatturazione Elettronica e eCommerce B2b della School of Management del Politecnico di Milano: l'Italia è al 25esimo posto nel ranking complessivo della competitività digitale del Desi-Digital Economy and Society Index preparato dalla Commissione europea. Tanto per intenderci, il nostro Paese si situa dietro Ungheria e Polonia e davanti solo a Bulgaria, Grecia e Romania. In fatto di integrazione delle tecnologie digitali, l'Italia si colloca invece al 20esimo posto. E questo grazie all'introduzione e alla diffusione della fatturazione elettronica.
UNA SFIDA	Che si tratti di una sfida è ormai chiaro, anche perché l'Osservatorio del Politecnico mette in luce un "ritardo" – strutturale ma probabilmente anche culturale – sul quale dover lavorare: «Circa metà delle imprese nazionali – 59% delle grosse e 45% delle Pmi – investe meno dell'1% del fatturato in progetti di digitalizzazione. E se ben un quarto delle Pmi dichiara esplicitamente il proprio disinteresse verso la digital transformation, anche nei restanti tre quarti non è sempre chiaro quanto e come l'attenzione dichiarata si traduca in prassi e operatività». Da sottolineare, inoltre, che a presentare alcune criticità è anche il modo con il quale si dovranno trasmettere le fatture allo Sdi (Sistema di interscambio): sotto i riflettori si pongono i profili di sicurezza come è la mancata cifratura della e-fattura.

CORSA A OSTACOLI

1°

PRIVACY
La fattura elettronica, così com'è, non tutela il trattamento dei dati personali.

2°

DIGITAL DIVIDE
Non tutte le regioni italiane hanno la stessa connessione internet

3°

COSTI E ADEMPIMENTI
Non tutte le imprese sono pronte un po' perché non ci credono, un po' perché la fattura elettronica costa.

CAPITOLO II

L'ABC della fatturazione elettronica

FATTURA ELETTRONICA

CHI DEVE FARLA

IL **56%** DELLE AZIENDE ITALIANE DOVRÀ ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI

2,8 MILIONI DI PARTITE IVA

» società ed enti
» imprese e lavoratori autonomi
» cessione e prestazione di beni e servizi sia nei rapporti con i clienti soggetti Iva che nei confronti di consumatori finali

CHI NON DEVE FARLA

IL **44%** DELLE AZIENDE ITALIANE NON DOVRÀ ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

2,2 MILIONI DI PARTITE IVA

» contribuenti in regime di vantaggio
» contribuenti forfettari (ricavi o compensi fino a 65mila euro)
» agricoltori in regime speciale
» medici e farmacisti per i dati delle operazioni che già vanno comunicate al sistema Tessera Sanitaria
» associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65mila euro
» Cessioni di beni o prestazioni di servizi con soggetti esteri

AZIENDE COINVOLTE

- 4.500 grandi imprese
- 250mila Pmi
- 2.55 milioni di micro imprese

AZIENDE NON COINVOLTE

- 63mila società sportive dilettantistiche
- 75mila farmacisti
- 260mila medici
- 1,8 milioni di titolari di partite Iva in regime di vantaggio (minimi) e i contribuenti forfettari

LA CARTA D'IDENTITÀ

COS'È

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che consente di abbandonare il supporto cartaceo e tutti gli annessi costi di stampa, spedizione e conservazione. Dal primo gennaio 2019 tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo elettroniche (business to business – partita Iva verso partita Iva e business to consumer – partita Iva perso privato, con relativo obbligo di consegna copia cartacea).

COME SI FA

La fattura elettronica è un documento informatico che va redatto attraverso pc o tablet in formato XML e va trasmesso elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI).
La fattura elettronica, per obbligo, deve contenere TUTTI gli elementi obbligatori già contemplati dalla normativa in vigore e deve contenere l'indicazione di recapito, vale a dire un codice destinatario a sette cifre o un indirizzo Pec.

COME SI INVIA

La fattura elettronica può essere inviata direttamente dal cedente/prestatore oppure da un intermediario a cui viene demandata la gestione del servizio. Qualora il destinatario

finale sia un privato, la fattura dovrà essere inviata elettronicamente e consegnata al privato stesso anche in formato cartaceo.

GLI ESITI DELL'INVIO

Il Sistema di Interscambio, una volta inviata la FE, trasmetterà le seguenti notifiche:

1) Ricevuta di consegna = fattura emessa e recapitata
2) Ricevuta di impossibilità di consegna = fattura emessa ma non recapitata. In questo caso la fattura sarà messa a disposizione del ricevente in un'area riservata dello Sdi, al quale andrà comunicata anche mediante consegna di una copia Pdf della fattura elettronica
3) Ricevuta di scarto entro cinque giorni = la fattura elettronica si considera non emessa.

PERCHE' UNA FATTURA ELETTRONICA

La fatturazione elettronica rappresenta uno dei principali cardini dell'Agenda Digitale Italiana, quale strumento di controllo e razionalizzazione della spesa pubblica e nello stesso tempo come forte spinta all'innovazione per il mondo delle imprese. Grazie allo Sdi, inoltre, i documenti transitano dall'Agenzia delle Entrate con maggiori possibilità di controllo sulle false fatturazioni.

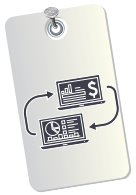

ADDIO ALLA CARTA

L'obbligo della modalità elettronica decorre dalle fatture emesse a partire dal primo gennaio 2019. Le fatture emesse e trasmes-

se nel 2018 in modalità cartacea e ricevute dall'acquirente/committente nel 2019 non sono interessate dal nuovo obbligo, anche se una eventuale nota di variazione di una fattura ricevuta nel 2018, nel 2019 va emessa in modalità elettronica.
Il mancato uso della fattura elettronica dal primo gennaio 2019 determina da parte dell'acquirente/committente di esercitare il diritto alla detrazione Iva, dato che la fattura emessa con altre modalità è considerata fiscalmente INESISTENTE.
L'acquirente/committente deve quindi attivarsi richiedendo al fornitore l'emissione dell'e-fattura tramite Sdi e, in caso di mancata ricezione, deve regolarizzare l'operazione con l'emissione di un'emissione di un'autofattura.

Qualora la fattura elettronica sia emessa per cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di soggetti non titolari di partita Iva, enti non commerciali, contribuenti in regime di vantaggio, forfettari, il cedente/prestatore deve rilasciare una copia in formato analogico/elettronico: si ricorda che il contribuente minimo/forfetario, pur non essendo obbligato alla registrazione, è tenuto alla conservazione elettronica dei documenti ricevuti.

RIVOLUZIONE DIGITALE

LE DIECI NOVITÀ

1

Sì alla moratoria

E' valida dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 per i soggetti mensili e dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 per quelli trimestrali. Non ci saranno sanzioni per l'invio in ritardo delle fatture elettroniche entro il termine di liquidazione relativo a quello di effettuazione dell'operazione. Le sanzioni ridotte al 20% interesseranno, invece, l'invio in ritardo delle fatture elettroniche entro il termine della seconda liquidazione successiva relativa a quella di effettuazione dell'operazione

2

Regime definitivo nell'emissione delle fatture

Il decreto fiscale n. 119/2018 ha modificato i termini di emissione della fattura elettronica ed analogica. A partire dal 1° luglio 2019 , la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. L'elemento obbligatorio al quale prestare attenzione, infatti, è proprio la "data di effettuazione dell'operazione". Data in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi e in cui è stato corrisposto, in parte o in tutto, il corrispettivo. Sulla fattura ci saranno due date, quella di effettuazione dell'operazione e quella di invio.

3

Chi è esonerato dall'obbligo

Chi applica il regime dei minimi, quello forfettario e quelli in regime semplificato agricolo. Ma anche:

» I soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia
» Gli operatori sanitari, ma solo per il 2019 e solo per le fatture che riguardano i dati inviati al sistema tessera sanitaria
» Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime speciale e che hanno proventi

commerciali relativi al periodo d'imposta precedente non superiori ai 65mila euro. La fattura elettronica è emessa per loro conto dai cessionari e committenti se i proventi commerciali del periodo d'imposta precedente sono superiori ai 65mila euro. A prescindere dal volume dei proventi del periodo d'imposta precedente, in caso di contratti di sponsorizzazione o pubblicità la fatturazione e registrazione è affidata a cessionari/committenti

4 La detrazione

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini Iva). Il diritto alla detrazione dell'Iva è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

L'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato a due requisiti:

- requisito sostanziale dell'effettuazione dell'operazione;
- requisito formale del possesso della fattura di acquisto. Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente) può essere esercitato entro il medesimo termine previsto per la liquidazione periodica Iva (giorno 16 di ciascun mese per i soggetti mensili). In tal modo il cessionario/committente non subisce

il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione, consentendo i rispetto del principio: Iva esigibile=Iva detraibile.

5 **Registrazione**

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture emesse a norma dell'art. 17, c. 2 Dpr 633/1972, senza l'obbligo di numerarle progressivamente. L'annotazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno

6 **Precompilate Iva**

Per i soggetti che sono obbligati all'emissione della fattura elettronica, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione sul proprio sito: il prospetto di liquidazione periodica Iva; la bozza di dichiarazione annuale dell'Iva e della dichiarazione dei redditi con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati; le bozze dei modelli F24 di versamento con le imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso. Se i contribuenti convalidano le bozze, non devono tenere i registri Iva fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri già tenuti dai contribuenti in contabilità semplificata. L'Agenzia delle entrate, tramite provvedimento, darà attuazione alle precompilate Iva.

7 **Conservazione documenti Agenzia delle Entrate**
Sogei Spa, partner dell'Agenzia, non potrà avvalersi di soggetti terzi per la conservazione dei documenti

8 **Servizi di pubblica utilità**
Le società e gli enti che svolgono servizi di pubblica utilità, per le prestazioni a consumatori finali con i quali hanno stipulato contratti prima del 2005 e per i quali non è stato possibile identificare il codice fiscali potranno emettere fatture elettroniche con modalità speciali definite dall'Agenzia delle entrate.

9 **Il rifiuto della fattura elettronica**
La Pa può rifiutare la fattura se è discordante con quanto pattuito a monte con il fornitore, o se ci sono errori nel contenuto. In questo caso, al fornitore verrà recapitata una notifica di rifiuto. Tra privati, invece, non è riconosciuta la possibilità di rifiutare la FE. Nel caso in cui si riceva una fattura sbagliata o con contenuti che potrebbero essere contestati, si dovrà richiedere l'emissione di una nota di credito e di una fattura corretta. La correzione avviene al di fuori del Sistema di Interscambio: solo la nota di credito e la fattura corretta transiteranno per il sistema.

10 **Trasmissione telematica dei corrispettivi**
Dal 1° luglio 2019, ci sarà l'obbligo di inviare i corrispettivi in modo telematico all'Agenzia delle entrate attraverso un apposito registratore. L'obbligo cadrà dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con ricavi superiori ai 400mila euro; per chi ha un volume d'affari al di sotto di questa soglia, l'obbligo partirà dal 1° gennaio 2020.

EBOX | SERVIZI DIGITALI PER L'IMPRESA

LA NOSTRA FATTURA ELETTRONICA FACILE

Come funziona la fatturazione elettronica? Come prepararsi?
Confartigianato – Artser ha pensato a una soluzione ad hoc per la fatturazione elettronica: **l'applicazione web semplice e sicura per ricevere, compilare, trasmettere e conservare** tutte le fatture elettroniche.

Con questa soluzione "tutto incluso", riservata ai clienti contabilità di Confartigianato Imprese Varese, tutto ciò che serve si trova in pochi clic e in un unico box. Che puoi avere sempre con te sul tuo pc o sul tuo tablet.

I VANTAGGI DI EBOX

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Compilazione, invio, ricezione di tutte le fatture di clienti, fornitori e Pubblica Amministrazione

ARCHIVIO DIGITALE
Conservazione in un unico posto di tutti i documenti dell'azienda

REPORT E ANALISI DEL FATTURATO
Consultazione possibile in ogni momento di comprensibili ed efficaci report su:
» Andamento del fatturato
» Situazione clienti e fornitori
» Scadenziario
» Conto economico trimestrale
» Ciclo passivo.

SISTEMA DI ALERT
Notifiche per ogni operazione per non perdere neanche una scadenza grazie agli avvisi via mail o sms

ASSISTENZA E PROSSIMITÀ
Help Desk e assistenza telefonica: è possibile contare sempre su un assistente fiscale e sul supporto tecnico di chi conosce l'imprenditore e l'impresa

CAPITOLO **IV**

I DATI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE

I VANTAGGI

Tutto sta in due parole – trasformazione e digitale – e nel loro significato: transazioni più veloci e più sicure, risparmio in termini di costi e tempi (per il data entry), maggiore efficienza, invio e ricevimento certi grazie all'utilizzo di uno standard di riferimento uguale per tutti. I vantaggi per le imprese sono numerosi:

» Benefici gestionali e organizzativi: grazie alla contabilizzazione automatica (che permette di verificare le fatture per congruenza con consegne e ordini di materiali) e alla riconciliazione con ordini e avvisi di spedizione,

» Riduzione delle attività umane a basso valore aggiunto: annullate le operazioni di stampa, imbustamento e archiviazione delle fatture, le risorse possono essere dirette verso attività in grado di dare una marcia in più all'impresa,

» Risparmi legati all'uso di un canale trasmissivo immateriale e della conservazione digitale: la tanto attesa sburocratizzazione. Ne beneficia il Fisco (perché il digitale riduce anche gli adempimenti a carico dell'amministrazione pubblica con un risparmio di risorse) e se ne avvantaggiano gli imprenditori attraverso la completa tracciabilità dei documenti inviati e ricevuti. Attraverso il Sistema di interscambio, l'Agenzia delle entrate è in grado di analizzare i flussi di fatturazione in circa 3 mesi, contro i 18 richiesti dal vecchio metodo,

» Riduzione dei costi: l'Osservatorio Fatturazione Elettronica del Politecnico, nel mese di giugno 2018 ha evidenziato che l'introduzione della fatturazione elettronica permetterà alle imprese di qualsiasi dimensione di portarsi a casa risparmi interessanti. Chi emette meno di tremila fatture annue, per esempio, risparmierà tra 1,8 e 3,7 euro, mentre per volumi di fatture superiori i risparmi potrebbero arrivare fino agli 11,5 euro per ogni singola fattura. A questo, poi, va aggiunto il risparmio di tempo ottenuto dall'emissione, ricezione e riscossione delle fatture in formato digitale,

» Eliminazione degli "spazi" fisici per lo storage delle fatture cartacee

» Migliore controllo sui flussi di cassa anche per le Pmi

» Trasparenza in tutte le fasi del processo

» L'"effetto domino" della digitalizzazione: il dinamismo causato dalla fattura elettronica potrebbe innescare una vera rivoluzione nei confronti di tutti gli aspetti burocratici interni dell'azienda. Quindi, maggiore efficienza,

» La digitalizzazione nella supply chain: la completa digitalizzazione del ciclo dell'ordine, facilitata dall'integrazione e dematerializzazione dei documenti, potrebbe portare ad una riduzione del costo del processo – sempre secondo il Politecnico - compre-

sa tra 25 euro e 65 euro a ciclo (ordine, fattura, pagamento). Il "valore" ottenuto da questo circolo virtuoso si potrebbe tradurre in uno sgravio dei bilanci e in un ritorno dell'investimento entro pochi mesi.

Se da un lato, dopo un solo anno dall'introduzione della fattura elettronica, ci si attende una riduzione dell'evasione da omessa dichiarazione Iva di circa 13 miliardi di euro, dall'altro si facilitano i rapporti tra imprese e Fisco ma anche tra imprenditori e loro clienti e fornitori.

Inoltre, per i titolari di Partita Iva, la e-fattura porterà all'esonero dalla comunicazione delle fatture ai fini dello spesometro.

BASTA
BUROCRAZIA
PIÙ TEMPO
PIÙ SPAZIO
I VANTAGGI
MENO COSTI
PIÙ FATTURATO
BENEFICI
PER CLIENTI E FORNITORI
MAGGIORE TRASPARENZA

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, all'interno dell'area "Fatturazione elettronica" del proprio sito Internet, ha reso disponibili, sotto forma di FAQ, una serie di chiarimenti

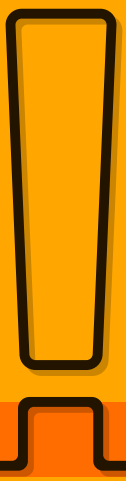

Ho presentato più dichiarazioni Iva 2017: affinché l'intermediario possa utilizzare il servizio massivo o puntuale per l'attivazione della mia delega, quali dati di riscontro devo fornirgli?

In caso di presentazione di più dichiarazioni IVA 2017, i dati di riscontro possono riferirsi ad una qualsiasi di esse, indipendentemente dall'anno in cui è stata effettuata la trasmissione della dichiarazione.

Perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe?

Il nuovo sistema di comunicazione telematica dei dati per attivare la delega, utilizzabile direttamente da parte dell'intermediario delegato, ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, prevedendo diverse misure per la protezione e la riservatezza dei dati personali. Anche la tenuta del registro rientra nell'ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall'intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018. Il registro delle deleghe deve essere tenuto nei casi di cui ai punti 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati per l'attivazione delle deleghe) e 4.8 (invio tramite PEC del file firmato digitalmente) del provvedimento. Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre 2018, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l'acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Posso utilizzare le nuove modalità di presentazione delle deleghe approvate con il provvedimento del 5 novembre 2018 per attivare entrambe le tipologie di deleghe?
Le nuove modalità sono applicabili solo alle deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica. Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale delegato definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica, con le nuove modalità approvate, la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell'originale?
In tal caso, sarà l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l'annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dell'Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell'ufficio e il n. di protocollo della ricevuta).

Chi è in possesso di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica e alla consultazione del cassetto fiscale compilate sui modelli precedenti a quelli approvati in data 5 novembre può utilizzare l'invio massivo limitatamente ai servizi di fatturazione elettronica? In tali casi, le deleghe saran-

no conservate unitamente al documento di riconoscimento senza la necessita di istituire l'apposito registro cronologico?
Se si utilizza l'invio massivo (o anche puntuale) per l'attivazione automatica delle deleghe deve essere istituito il registro cronologico delle deleghe: il punto 7.2 del provvedimento, che disciplina il registro, è infatti richiamato al punto 6.1, che specifica i dati da indicare per l'attivazione della delega. Naturalmente le deleghe già acquisite prima dell'emanazione del provvedimento non sono state annotate nel registro cronologico ma potrebbero essere registrate con la data del 5 novembre, specificando eventualmente che si tratta di deleghe conferite prima di quella data.

Chi consegna in Ufficio i modelli precedenti a quelli approvati in data 5 novembre potrà continuare a beneficiare della possibilità di revocare e rinnovare l'accesso al cassetto fiscale?
Sì, dal momento che il modello precedente è ancora in vigore per 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento. Di conseguenza, in base alle indicazioni date agli uffici, in caso di conferimento di deleghe che risultassero già attive, le stesse saranno rinnovate senza necessità di acquisire esplicita richiesta di revoca di quelle già esistenti.

Una società di servizi ex art. 11 del regolamento di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 164, che rientra anche tra gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, può fare autenticare, da parte del suo legale rappresentante, la firma del contribuente sulla procura speciale per la consegna del modulo presso gli uffici dell'Agenzia. Nel caso in cui il legale rappresentante non possa procedere direttamente all'autentica della firma, può

delegare (attraverso una procura speciale) uno o più dipendenti della società di servizi per l'autentica della firma sulla procura?
L'ipotesi di ricorrere ad una sorta di "sub procura" non appare percorribile. Sarebbe, invece, possibile indicare come procuratore direttamente un altro soggetto dipendente della società di servizi o legato ad essa da altri vincoli professionali e che risulti in possesso di una qualifica che lo abiliti all'autentica delle firme (ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R., n. 600 del 1973).

La revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale potrebbe creare problemi per il rilascio o il funzionamento delle deleghe all'utilizzo dei servizi per la fatturazione elettronica?
Le due deleghe sono indipendenti: il conferimento/revoca di una delega alla consultazione del cassetto fiscale non ha alcuna influenza su eventuali deleghe all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e viceversa.

È possibile chiedere massivamente l'attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica ed avere anche la proroga automatica della durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale, senza dover procedere, per quest'ultima, alla revoca e ad una nuova delega?
Non è possibile prorogare automaticamente la durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale contestualmente alla richiesta massiva di attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica. Tuttavia, nel caso di presentazione all'ufficio di richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che risultassero già conferite a favore del medesimo intermediario, si presume che l'utente intenda rinnovare tale delega. Pertanto l'ufficio provvede alla revoca della delega

al cassetto fiscale che risulta già attiva procedendo all'acquisizione a sistema di quella nuova senza necessità di richiedere all'utente la presentazione del modello con esplicita richiesta di revoca.

Nel tracciato record dell'invio massivo è prevista l'indicazione dei dati del soggetto delegato (codice fiscale) e la dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445del 2000. Nel caso di società di servizi andrà compilato solo il campo 12 del record B - Denominazione - oppure anche i campi 10 e 11 - Cognome e Nome?
I campi in questione (denominazione e cognome/nome) possono essere considerati alternativi. L'assunzione di responsabilità, considerato che il file sarà autenticato con le chiavi "Entratel" della società, si intenderà resa dal suo legale rappresentante.

Nel caso di invio massivo delle deleghe, la delega da conservare sarà priva della parte relativa all'autentica di firma prevista solo per il caso di consegna del modulo cartaceo in Agenzia. È corretta tale modalità?
Sì, è corretta. La parte relativa all'autentica della firma va compilata solo in caso di conferimento di procura per la consegna delle deleghe in ufficio, e quindi anche in caso di invio dei moduli tramite PEC.

Il modulo di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica deve essere sottoscritto dal contribuente e può essere consegnato in ufficio anche da un intermediario; si chiede quale sia la procedura, giacché alcuni Uffici chiedono la presentazione di una procura ad hoc e l'attestazione in calce al modello che la firma è originale da parte dello stesso intermediario.

Le nuove procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale "Fatture e Corrispettivi" sono state definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre scorso, disponibile anche nell'area tematica della fatturazione elettronica accessibile dalla home page del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Con il provvedimento, tra l'altro, è stato approvato un nuovo modulo per il conferimento/revoca della delega, modulo che contiene un'apposita sezione dedicata al conferimento della procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell'Agenzia e un'ulteriore sezione per l'autentica della firma del delegante da parte del soggetto cui è stata conferita la procura.

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'Iva (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".

In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI.

Il SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?
L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?
L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15

del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l'Iva emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI

il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

L'articolo 1, comma 3bis, del D.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l'art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. "nuovo spesometro"). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".

Si chiede se, con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

1. l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunita-

ri per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
2. l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.
Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.

I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

Come stabilito dall'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).
Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di

emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Nel caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di euro 30mila scatta l'obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?

Nel caso prospettato nel quesito, l'operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l'ammontare dell'IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.

Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la "fattura semplificata". In particolare, sarà necessario:

- inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo;
- valorizzare il dato dell'importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell'imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l'importo della variazione;
- non valorizzare il dato dell'aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, il campo "Dati Fattura Rettificata" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Dati della fattura".

L'impresa, anziché utilizzare l'indirizzo Pec iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it). Peraltro, l'operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (es. Pec) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico (es. Pec) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l'operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell'area tematica della home page del sito dell'Agenzia delle entrate.

Nei confronti dei cessionari e/o committenti "non residenti identificati in Italia", occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predet-

ti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.
Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia" (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la "comunicazione dei dati delle fatture" ai sensi del comma 3bis dell'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.
Qualora l'operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito "0000000" nel campo "codice destinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

È possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l'Iva pagata correttamente il 16 febbraio
Si, l'esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel

primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

È possibile portare in detrazione l'Iva emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?
L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

È obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?
In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroni-

che e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell'Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rinnovo non è tacito: l'Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di "allarme" prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? È possibile ratificare comunque l'allungamento della gestione di conservazione?

Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale "Fatture e Corrispettivi" – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale "Fatture e Corrispettivi". Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all'operatore l'approssimarsi della scadenza della Convenzione. Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione ma-

nualmente – mediante upload sempre nel portale "Fatture e Corrispettivi" – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?
Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell'imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell'assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l'integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell'imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 633/72.
Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.
Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del D.Lgs. n. 127/15.
Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota

e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.
Le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica

il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'art. 25 sarà sanzionabile?
Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente Iva perderà la possibilità di detrarre l'Iva? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto, il cessionario/committente (titolare di partita Iva) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.
Le disposizioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

Per ulteriori informazioni:
Consulta i nostri consulenti Fisco e Contabilità
T. 0332 256111 – asarva@asarva.org

Confartigianato Imprese

ARTSER

Viale Milano 5 - Varese - Tel 0332 256111 - **WWW.ASARVA.ORG**